



CIECHI CIVILI ASSOLUTI

Minorenni

Indennità di accompagnamento

Cosa è

È la prestazione spettante ai cittadini ciechi civili assoluti.

L'indennità è concessa anche alle persone nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto prima dei 18 anni o dopo il compimento del 67° anno di età.

La prestazione è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni per l'ottenimento

Fermo il requisito sanitario della cecità assoluta, l'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e con la pensione di inabilità ed è cumulabile con l'indennità di comunicazione in favore dei sordi.

L'indennità è, invece, incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ferma restando la possibilità di scegliere il trattamento più favorevole.

Importante: Nel caso di più minorazioni che darebbero titolo a più indennità di accompagnamento come cieco civile e come invalido civile è possibile cumulare le due indennità.

Per la sua erogazione non si tiene conte dei redditi sia personali che familiari.

Importo

La prestazione è erogata per 12 mensilità e l'importo nel 2024 risulta pari a:

978,50 euro mensili ed a 11.742,00 euro annuali.

Questo importo è adeguato annualmente.

Dopo i 18 anni di età

Pensione non reversibile

Cosa è

È la prestazione che spetta per 13 mensilità alle persone che abbiano più di 18 anni di età che siano state riconosciute ciechi assoluti e a determinate condizioni reddituali. È compatibile con l'attività lavorativa, con le altre prestazioni pensionistiche di invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio, purché riconosciute per patologie o menomazioni diverse, con le pensioni di invalidità obbligatoria



dell'INPS, con l'indennità di accompagnamento e continua ad essere erogata nel caso in cui la persona invalida sia ricoverata presso una struttura privata o pubblica che provvede al sostentamento.

La pensione è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento della patologia attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica. Se la persona è ricoverata gratuitamente, a causa dell'infermità, presso una struttura pubblica l'importo della pensione è minore. Per questa prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al compimento del 67° anno di età.

Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti

La prestazione spetta se non si è ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche a causa dell'infermità. In tale ultima ipotesi, la pensione non reversibile per i ciechi assoluti ricoverati è di minore importo (vedi punto successivo).

Si considerano solo i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico sull'imposte sui redditi. Non si considerano i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, sebbene assoggettabile ad IRPEF, è considerato non influente.

Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona invalida, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.

Importante: Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta per il 2024 è pari a 19.461,12 euro. Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.

Importo

L'importo della pensione è pari a 360,48 euro mensili nel 2024 (4.686,24 annui). Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione, vedi paragrafo successivo) in misura pari a 10,33 euro mensili.

Per i ciechi non ricoverati l'importo è pari a 333,33 euro mensili.

Non è prevista la corresponsione in misura parziale e, pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la prestazione spetta in misura intera.

Maggiorazione

Cosa è



È una somma aggiuntiva che spetta ai titolari della pensione di inabilità (per gli invalidi civili totali) o dell'assegno mensile di assistenza (per gli invalidi civili parziali), della pensione non reversibile dei ciechi civili parziali e totali, della pensione non reversibile dei sordomuti, dell'indennità di frequenza. È erogata a domanda e a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.

Requisito reddituale e redditi influenti

In particolare, la maggiorazione spetta a condizione che la persona con disabilità non possieda redditi:

- propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, nel caso non sia coniugata;
- propri per un importo pari o superiore a quello indicato nel punto precedente né, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, incrementato della maggiorazione, e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si considera lo stesso tipo di redditi rilevanti per la concessione della pensione di inabilità (o dell'assegno di assistenza) e, pertanto, i redditi assoggettabili ad IRPEF. Non si considerano, di conseguenza, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF.

Come per le altre prestazioni di invalidità civile, non è prevista l'erogazione in misura parziale della maggiorazione. Pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la maggiorazione spetta in misura intera.

Limiti di reddito per il diritto ed importo della maggiorazione nel 2024

Reddito personale annuo

7.081,62 euro

Reddito complessivo di coppia

14.863,55 euro

Importo

È fisso e pari a 10,33 euro mensili

Aumento per chi ha 67 e più anni

Cosa è



La pensione non reversibile per i ciechi civili non viene sostituita dall'Assegno sociale al compimento dell'età pensionabile, come avviene per gli invalidi civili ed i sordomuti. Per i ciechi civili, pertanto, è stato previsto un adeguamento in misura tale da consentire di raggiungere un reddito pari all'importo dell'assegno sociale spettante alla generalità delle persone come incrementato con l'ammontare dell'aumento istituito dalla legge finanziaria per il 1999. **L'aumento è ottenibile a domanda.** Le condizioni di accesso cambiano a seconda che il richiedente sia nato entro o dopo il 1930. In questa scheda ci si sofferma sulle condizioni di accesso per chi è nato dopo il 1930.

Requisito reddituale e redditi influenti

Il limite di reddito personale coincide con l'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento. Se la persona è coniugata, si considera solo il limite di reddito coniugale pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento.

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura al netto dell'imposizione fiscale, compresi quelli esenti da IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal coniuge.

Non vanno, invece, considerati: il reddito catastale della casa di abitazione, l'importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata), il trattamento di fine rapporto, l'indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge.

Non concorre a formare il reddito la pensione liquidata con il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione ma non superiore ad 1/3 dell'ammontare dell'assegno sociale.

Limiti di reddito per il diritto all'aumento nel 2024

Persona sola	Persona coniugata
6.754,80 euro	13.702,13 euro

Importo

L'importo dell'aumento è adeguato annualmente e, per il 2024, è pari a 84,38 euro mensili e, comunque, fino a concorrenza dei limiti sopra considerati.

Incremento

Cosa è

A tutti i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni) inferiori ad un certo importo o assistenziali (assegni e pensioni sociali) e privi di redditi, ovvero titolari di redditi inferiori a determinati limiti fissati dalla legge, spetta un incremento che consente di assicurare un trattamento economico complessivo non inferiore ad un certo importo (735,05 euro mensili nel 2024) adeguato



annualmente. Questo beneficio è riconosciuto a domanda e spetta anche ai titolari delle pensioni e degli assegni mensili di assistenza erogati ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili. L'incremento spetta alle persone con almeno 70 anni di età ma con due importanti eccezioni:

1. se risulta accreditata contribuzione previdenziale, anche non utilizzata ai fini della pensione, il limite di età può scendere in ragione di un anno ogni 5 di contribuzione e fino a 65 anni;
2. per gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti, i sordomuti (ed i titolari di pensione di inabilità collegata a contribuzione previdenziale versata all'INPS) l'incremento è riconosciuto già dal compimento del 18° anno di età.

Requisito reddituale e redditi influenti

L'incremento spetta se:

- a. non si possiedono redditi propri per un ammontare annuo pari o superiore ad un limite fissato annualmente, in caso di persona non coniugata;
- b. non si possiedono redditi propri superiori al limite sopra indicato né redditi cumulati con quelli del coniuge per un ammontare pari o superiore alla somma dell'importo del limite, indicato nel punto superiore, e dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Sono influenti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili ad IRPEF vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale e degli oneri deducibili e devono essere considerati i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso organismi internazionali.

Non sono influenti:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo della pensione pari a 154,94 euro annui;
- sussidi economici che i comuni ed altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano le caratteristiche della continuità.

Limiti di reddito per il diritto all'incremento nel 2024

Persona sola
9.555,65 euro

Persona coniugata
16.502,98 euro

L'importo

L'importo dell'incremento è determinato in ragione del reddito posseduto (personale o di coppia) e corrisponde nel 2024 al valore meno elevato tra un importo variabile tra i 296,54 ed i 391,39 euro (fissato tenendo conto della condizione di ricoverato o meno e dell'età) e la differenza tra il limite reddituale (sopra indicato) ed il reddito personale, o cumulato con quello del coniuge, a cui vanno



aggiunti l'importo dell'assegno sociale sostitutivo, l'aumento dell'assegno sociale sostitutivo e il reddito del coniuge in modo che il trattamento complessivo (assegno sociale + aumento + incremento) non superi l'importo mensile di 735,05 euro nel 2024.

Indennità di accompagnamento

Cosa è

Spetta ai cittadini ciechi civili assoluti ed è concessa anche alle persone nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto prima dei 18 anni o dopo il compimento del 67° anno di età. La prestazione è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni per l'ottenimento

Fermo il requisito sanitario della cecità assoluta previsto, l'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e con la pensione di inabilità ed è cumulabile con l'indennità di comunicazione in favore dei sordi.

L'indennità è, invece, incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ferma restando la possibilità di scegliere il trattamento più favorevole.

Nel caso di più minorazioni che, singolarmente considerate, darebbero titolo a più indennità di accompagnamento come cieco civile e come invalido civile è possibile cumulare le due indennità.

Per la sua erogazione non si tiene conte dei redditi sia personali che familiari.

Importo

La prestazione è erogata per 12 mensilità e l'importo nel 2024 risulta pari a:

978,50 euro mensili ed a 11.742,00 euro annuali.

Questo importo è adeguato annualmente.

CIECHI CIVILI PARZIALI CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIORE AD 1/20

Minorenni

Pensione non reversibile



Cosa è

È la prestazione che spetta per 13 mensilità, oltre che ai mutilati ed invalidi civili totali, anche ai ciechi civili parziali, senza limiti di età (anche prima dei 18 anni e dopo i 67) e a determinate condizioni reddituali.

La pensione è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento della patologia attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica. La pensione non è reversibile e spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età (non si trasforma in assegno sociale sostitutivo).

Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti

Hanno diritto alla pensione non reversibile i ciechi parziali per i quali è stato accertato un residuo visivo inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione.

Si considerano solo i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico sull'imposte sui redditi. Pertanto, non si considerano i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, sebbene assoggettabile ad IRPEF, è considerato non influente.

Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona affetta da cecità, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.

Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta per il 2024 è pari a 19.461,12 euro. Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.

È compatibile con l'attività lavorativa, con le altre prestazioni pensionistiche di invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio, purché riconosciute per patologie o menomazioni diverse, con le pensioni di invalidità obbligatoria dell'INPS, con l'indennità di accompagnamento e continua ad essere erogata nel caso in cui la persona invalida sia ricoverata presso una struttura privata o pubblica che provvede al sostentamento.

Importo

L'importo della pensione è pari a 333,33 euro mensili nel 2024 (4.333,29 annui). Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione, vedi paragrafo successivo) in misura pari a 10,33 euro mensili.

Non è prevista la corresponsione in misura parziale e, pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la prestazione spetta in misura intera.

Indennità speciale

Cosa è



Alle persone riconosciute cieche con residuo visivo non superiore ad un ventesimo per entrambi gli occhi è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione, prescindendo, pertanto, dai redditi sia personali sia familiari.

L'indennità è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni per l'ottenimento

Il residuo visivo non deve essere superiore ad un ventesimo per entrambi gli occhi.

L'indennità può essere chiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 67 ed è cumulabile con la pensione per i ciechi parziali.

La cecità parziale può concorrere con altre minorazioni all'accertamento dello stato di inabilità totale, anche ai fini dell'eventuale diritto all'indennità di accompagnamento.

Pertanto in questo particolare caso l'indennità di accompagnamento, riconosciuta anche con il concorso delle minorazioni dell'apparato visivo (cecità parziale), può coesistere e, quindi, può essere cumulata con le provvidenze economiche specificamente previste dalla legge per quest'ultima minorazione (pensione e indennità speciale).

L'indennità è cumulabile con la pensione ai ciechi civili e spetta per intero anche a chi è ricoverato in un istituto pubblico.

Per il suo riconoscimento si prescinde dal reddito posseduto dal richiedente e dai suoi familiari.

Importo

L'importo dell'indennità è pari a 221,21 euro mensili nel 2024 (2.654,52 euro annui). Viene adeguato ogni anno. È ridotta di 93 euro mensili nel periodo in cui il beneficiario usufruisce del servizio di accompagnamento prestato da un volontario del servizio civile.

Dai 18 anni fino all'età pensionabile (67 anni)

Pensione non reversibile

Cosa è

È la prestazione erogata in 13 mensilità che, oltre ai mutilati ed invalidi civili totali, spetta anche ai ciechi civili parziali, senza limiti di età (anche prima dei 18 anni e dopo i 67) e a determinate condizioni reddituali.

È ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

La pensione non è reversibile e spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età (non si trasforma in assegno sociale sostitutivo).



Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti

Il diritto alla pensione non reversibile è previsto per i ciechi parziali per i quali è stato accertato un residuo visivo inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione.

Si considerano solo i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico sull'imposte sui redditi. Pertanto, non si considerano i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, sebbene assoggettabile ad IRPEF, è considerato non influente.

Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona affetta da cecità, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.

Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta per **il 2024** è pari a **19.461,12 euro**. Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.

È compatibile con l'attività lavorativa, con le altre prestazioni pensionistiche di invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio, purché riconosciute per patologie o menomazioni diverse, con le pensioni di invalidità obbligatoria dell'INPS, con l'indennità di accompagnamento e continua ad essere erogata nel caso in cui la persona invalida sia ricoverata presso una struttura privata o pubblica che provvede al sostentamento.

Importo

L'importo della pensione è pari a 333,33 euro mensili nel 2024 (4.333,29 annui). Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione, vedi paragrafo successivo) in misura pari a 10,33 euro mensili.

Non è prevista la corresponsione in misura parziale e, pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la prestazione spetta in misura intera.

Maggiorazione

Cosa è

È una somma aggiuntiva che spetta ai titolari della pensione per i ciechi civili parziali. È erogata a domanda e a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.

Requisito reddituale e redditi influenti

In particolare, la maggiorazione spetta a condizione che la persona con disabilità non possieda redditi:



- propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, nel caso non sia coniugata;
- propri per un importo pari o superiore a quello indicato nel punto precedente né, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, incrementato della maggiorazione, e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si considera lo stesso tipo di redditi rilevanti per la concessione della pensione di inabilità (o dell'assegno di assistenza) e, pertanto, i redditi assoggettabili ad IRPEF. Non si considerano, di conseguenza, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF.

Come per le altre prestazioni di invalidità civile, non è prevista l'erogazione in misura parziale della maggiorazione. Pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la maggiorazione spetta in misura intera.

Limiti di reddito per il diritto ed importo della maggiorazione nel 2024

Reddito personale annuo

7.081,62 euro

Reddito complessivo di coppia

14.863,55 euro

Importo

È fisso e pari a 10,33 euro mensili

Indennità speciale

Cosa è

Alle persone riconosciute cieche con residuo visivo non superiore ad un ventesimo per entrambi gli occhi è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione, prescindendo, pertanto, dai redditi sia personali sia familiari.

L'indennità è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.



Condizioni per l'ottenimento

Il residuo visivo non deve essere superiore ad un ventesimo per entrambi gli occhi. L'indennità può essere chiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 67 ed è cumulabile con la pensione per i ciechi parziali.

La cecità parziale può concorrere con altre minorazioni all'accertamento dello stato di inabilità totale, anche ai fini dell'eventuale diritto all'indennità di accompagnamento.

Pertanto in questo particolare caso l'indennità di accompagnamento, riconosciuta anche con il concorso delle minorazioni dell'apparato visivo (cecità parziale), può coesistere e, quindi, può essere cumulata con le provvidenze economiche specificamente previste dalla legge per quest'ultima minorazione (pensione e indennità speciale).

L'indennità è cumulabile con la pensione ai ciechi civili e spetta per intero anche a chi è ricoverato in un istituto pubblico.

Importo

L'importo dell'indennità è pari a 221,21 euro mensili nel 2024 (2.654,52 euro annui). È ridotta di 93 euro mensili nel periodo in cui il beneficiario usufruisce del servizio di accompagnamento prestato da un volontario del servizio civile. L'importo viene adeguato ogni anno.

Maggiorenni dall'età pensionabile (67 anni) in poi

Pensione non reversibile

Cosa è

È la prestazione erogata per 13 mensilità che, oltre ai mutilati ed invalidi civili totali, spetta anche ai ciechi civili parziali, senza limiti di età (anche prima dei 18 anni e dopo i 67) e a determinate condizioni reddituali.

La pensione è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento della patologia attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica. La pensione non è reversibile e spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età (non si trasforma in assegno sociale sostitutivo).

Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti

Hanno diritto alla pensione non reversibile i ciechi parziali per i quali è stato accertato un residuo visivo inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione.



Si considerano solo i redditi assoggettati ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico sull'imposte sui redditi. Pertanto, non si considerano i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati ad IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, sebbene assoggettato ad IRPEF, è considerato non influente.

Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona affetta da cecità, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.

Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta per il 2024 è pari a 19.461,12 euro.

Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.

È compatibile con l'attività lavorativa, con le altre prestazioni pensionistiche di invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio, purché riconosciute per patologie o menomazioni diverse, con le pensioni di invalidità obbligatoria dell'INPS, con l'indennità di accompagnamento e continua ad essere erogata nel caso in cui la persona invalida sia ricoverata presso una struttura privata o pubblica che provvede al sostentamento.

Importo

L'importo della pensione è pari a 333,33 euro mensili nel 2024 (4.333,29 annui). Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione, vedi paragrafo successivo) in misura pari a 10,33 euro mensili.

Non è prevista la corresponsione in misura parziale e, pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la prestazione spetta in misura intera.

Maggiorazione

Cosa è

È una somma aggiuntiva che spetta ai titolari della pensione per i ciechi civili parziali. È erogata a domanda e a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.

Requisito reddituale e redditi influenti

In particolare, la maggiorazione spetta a condizione che la persona con disabilità non possieda redditi:

- propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, nel caso non sia coniugata;
- propri per un importo pari o superiore a quello indicato nel punto precedente né, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, incrementato della



maggiorazione, e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si considera lo stesso tipo di redditi rilevanti per la concessione della pensione di inabilità (o dell'assegno di assistenza) e, pertanto, i redditi assoggettabili ad IRPEF. Pertanto, non si considerano i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF.

Come per le altre prestazioni di invalidità civile, non è prevista l'erogazione in misura parziale della maggiorazione. Pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la maggiorazione spetta in misura intera.

Limiti di reddito per il diritto ed importo della maggiorazione nel 2024

Reddito personale annuo

7.081,62 euro

Reddito complessivo di coppia

14.863,55 euro

Importo

È fisso e pari a 10,33 euro mensili.

Aumento

Cosa è

La pensione non reversibile per i ciechi civili non viene sostituita dall'Assegno sociale al compimento dell'età pensionabile, come avviene per gli invalidi civili ed i sordomuti. Per i ciechi civili, pertanto, è stato previsto un adeguamento in misura tale da consentire di raggiungere un reddito pari all'importo dell'assegno sociale spettante alla generalità delle persone come incrementato con l'ammontare dell'aumento istituito dalla legge finanziaria per il 1999. L'aumento è ottenibile a domanda. Le condizioni di accesso cambiano a seconda che il richiedente sia nato entro o dopo il 1930. In questa scheda ci si sofferma sulle condizioni di accesso per chi è nato dopo il 1930.

Requisito reddituale e redditi influenti

Il limite di reddito personale coincide con l'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento. Se la persona è coniugata, si considera solo il limite di reddito coniugale pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento.



Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura al netto dell'imposizione fiscale, compresi quelli esenti da IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal coniuge.

Non vanno, invece, considerati: il reddito catastale della casa di abitazione, l'importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata), il trattamento di fine rapporto, l'indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge.

Non concorre a formare il reddito la pensione liquidata con il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione ma non superiore ad 1/3 dell'ammontare dell'assegno sociale.

Limiti di reddito per il diritto all'aumento nel 2024

Persona sola	Persona coniugata
6.754,80 euro	13.702,13 euro

Importo

L'importo dell'aumento è adeguato annualmente e, per il 2024, è pari a 84,38 euro mensili e, comunque, fino a concorrenza dei limiti sopra considerati.

Incremento (solo dai 70 anni)

Cosa è

A tutti i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni) inferiori ad un certo importo o assistenziali (assegni e pensioni sociali) e privi di redditi ovvero titolari di redditi inferiori a determinati limiti fissati dalla legge spetta un incremento che consente di assicurare un trattamento economico complessivo non inferiore ad un certo importo (735,05 euro mensili nel 2024) adeguato annualmente. Questo beneficio, ottenibile a domanda, spetta ananche ai titolari delle pensioni e degli assegni mensili di assistenza erogati ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili.

Condizioni, requisito reddituale e redditi influenti

Per i ciechi civili parziali, come per gli invalidi civili parziali, l'incremento spetta alle persone con almeno 70 anni di età. Tuttavia, se risulta accreditata contribuzione previdenziale, anche non utilizzata ai fini della pensione, il limite di età può scendere in ragione di un anno ogni 5 di contribuzione e fino a 65 anni.

L'incremento spetta se:

- a. non si possiedono redditi propri per un ammontare annuo pari o superiore ad un limite fissato annualmente, in caso di persona non coniugata;



- b. non si possiedono redditi propri non superiori al limite sopra indicato né redditi cumulati con quelli del coniuge per un ammontare pari o superiore alla somma dell'importo del limite, indicato nel punto superiore, e dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Sono influenti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili ad IRPEF vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale e degli oneri deducibili e devono essere considerati i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso organismi internazionali.

Non sono influenti:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo della pensione pari a 154,94 euro annui;
- sussidi economici che i comuni ed altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano le caratteristiche della continuità.

Limiti di reddito per il diritto all'incremento nel 2024

Persona sola

9.555,65 euro

Persona coniugata

16.502,98 euro

L'importo

L'importo dell'incremento è determinato in ragione del reddito posseduto (personale o di coppia) e corrisponde nel 2024 al valore meno elevato tra 304,42 euro mensili (che può variare in ragione dell'importo delle prestazioni di base commisurate anche all'età del richiedente) e la differenza tra il limite reddituale (sopra indicato) ed il reddito personale, o cumulato con quello del coniuge, a cui vanno aggiunti l'importo dell'assegno sociale sostitutivo, l'aumento dell'assegno sociale sostitutivo e il reddito del coniuge in modo che il trattamento complessivo (pensione non reversibile + aumento + incremento) sia pari o inferiore all'importo mensile di 735,05 euro nel 2024.



Indennità speciale

Cosa è

Alle persone riconosciute cieche con residuo visivo non superiore ad un ventesimo per entrambi gli occhi è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione, prescindendo, pertanto, dai redditi sia personali sia familiari.

L'indennità è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni per l'ottenimento

Occorre che al richiedente sia stato riconosciuto un residuo visivo non superiore ad un ventesimo per entrambi gli occhi. Può essere chiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 67 ed è cumulabile con la pensione per i ciechi parziali.

La cecità parziale può concorrere con altre minorazioni all'accertamento dello stato di inabilità totale, anche ai fini dell'eventuale diritto all'indennità di accompagnamento.

Pertanto in questo particolare caso l'indennità di accompagnamento, riconosciuta anche con il concorso delle minorazioni dell'apparato visivo (cecità parziale), può coesistere e, quindi, può essere cumulata con le provvidenze economiche specificamente previste dalla legge per quest'ultima minorazione (pensione e indennità speciale).

Si prescinde dal reddito posseduto dal richiedente o dai suoi familiari.

Importo

L'importo dell'indennità è pari a 221,21 euro mensili nel 2024 (2.654,52 euro annui). Viene adeguato ogni anno. L'indennità è cumulabile con la pensione ai ciechi civili e spetta per intero anche a chi è ricoverato in un istituto pubblico. È ridotta di 93 euro mensili, tuttavia, nel periodo in cui il beneficiario usufruisce del servizio di accompagnamento prestato da un volontario del servizio civile.



CIECHI CIVILI PARZIALI CON RESIDUO VISIVO SUPERIORE AD 1/20 E NON SUPERIORE AD 1/10

Dai 60 anni all'età pensionabile (67 anni)

Assegno a vita (prestazione ad esaurimento)

Cosa è

L'assegno a vita è una prestazione soppressa con la legge n. 508 del 1988 ma continua ad essere erogato ai ciechi che ne beneficiavano al momento della soppressione e per i quali è stato accertato un residuo visivo non superiore ad 1/10 (cosiddetti decimisti) e ne hanno ancora diritto.

Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti

La prestazione è stata riconosciuta alle persone con un residuo visivo superiore ad 1/20 ma inferiore ad 1/10 di entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Non è incompatibile con altre prestazioni di invalidità ma la sua erogazione è condizionata al possesso di redditi non superiori a determinati limiti.

Si considerano solo i redditi assoggettabili ad IRPEF. Pertanto, non si considerano i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, sebbene assoggettabile ad IRPEF, è considerato non influente.

Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona affetta da cecità, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.

Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta per il 2024 è pari a 9.356,39 euro. Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.

Importo

L'importo della pensione è pari a 247,40 euro mensili nel 2024 (3.216,20 annui). Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione, vedi paragrafo successivo) in misura pari a 10,33 euro mensili.

Non è prevista la corresponsione in misura parziale e, pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la prestazione spetta in misura intera.

Maggiorazione

Cosa è

È una somma aggiuntiva che spetta ad una serie di percettori di prestazioni assistenziali di invalidità civile, ivi compresi i titolari dell'assegno a vita. È erogata a domanda e a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.



Requisito reddituale e redditi influenti

In particolare, la maggiorazione spetta a condizione che la persona con disabilità non possieda redditi:

- propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, nel caso non sia coniugata;
- propri per un importo pari o superiore a quello indicato nel punto precedente né, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, incrementato della maggiorazione, e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si considera lo stesso tipo di redditi rilevanti per la concessione della pensione di inabilità (o dell'assegno di assistenza) e, pertanto, i redditi assoggettabili ad IRPEF. Non si considerano, di conseguenza, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF.

Come per le altre prestazioni di invalidità civile, non è prevista l'erogazione in misura parziale della maggiorazione. Pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la maggiorazione spetta in misura intera.

Limiti di reddito per il diritto ed importo della maggiorazione nel 2024

Reddito personale annuo

Reddito complessivo di coppia

7.081,62 euro

14.863,55 euro

Importo

È fisso e pari a 10,33 euro mensili

Maggiorenni dall'età pensionabile (67 anni) in poi



Assegno a vita (prestazione ad esaurimento)

Cosa è

L'assegno a vita è una prestazione soppressa con la legge n. 508 del 1988 ma continua ad essere erogato ai ciechi che ne beneficiavano al momento della soppressione e per i quali è stato accertato un residuo visivo non superiore ad 1/10 (cosiddetti decimisti) e ne hanno ancora diritto.

Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti

Non è incompatibile con altre prestazioni di invalidità ma la sua erogazione è condizionata al possesso di redditi non superiori a determinati limiti.

La prestazione è stata riconosciuta alle persone con un residuo visivo superiore ad 1/20 ma inferiore ad 1/10 di entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Si considerano solo i redditi assoggettabili ad IRPEF. Pertanto, non si considerano i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, sebbene assoggettabile ad IRPEF, è considerato non influente.

Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona affetta da cecità, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.

Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta per il 2024 è pari a 9.356,39 euro. Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.

Importo

L'importo della pensione è pari a 247,40 euro mensili nel 2024 (3.216,20 annui). Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione, vedi paragrafo successivo) in misura pari a 10,33 euro mensili.

Non è prevista la corresponsione in misura parziale e, pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la prestazione spetta in misura intera.

Maggiorazione



Cosa è

È una somma aggiuntiva che spetta ad una serie di percettori di prestazioni assistenziali di invalidità civile, ivi compresi i titolari dell'assegno a vita. È erogata a domanda e a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.

Requisito reddituale e redditi influenti

In particolare, la maggiorazione spetta a condizione che la persona con disabilità non possieda redditi:

- propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, nel caso non sia coniugata;
- propri per un importo pari o superiore a quello indicato nel punto precedente né, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, incrementato della maggiorazione, e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si considera lo stesso tipo di redditi rilevanti per la concessione della pensione di inabilità (o dell'assegno di assistenza) e, pertanto, i redditi assoggettabili ad IRPEF. Non si considerano, di conseguenza, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF.

Come per le altre prestazioni di invalidità civile, non è prevista l'erogazione in misura parziale della maggiorazione. Pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la maggiorazione spetta in misura intera.

Limiti di reddito per il diritto ed importo della maggiorazione nel 2024

Reddito personale annuo

7.081,62 euro

Reddito complessivo di coppia

14.863,55 euro

Importo

È fisso e pari a 10,33 euro mensili

Aumento

Cosa è



L'assegno a vita per i ciechi parziali con un residuo visivo superiore ad 1/20 ma inferiore ad 1/10 non viene sostituito dall'Assegno sociale al compimento dell'età pensionabile, come avviene per gli invalidi civili ed i sordomuti. Per i ciechi civili parziali o assoluti, pertanto, è stato previsto un aumento in misura tale da consentire di raggiungere un reddito pari all'importo dell'assegno sociale spettante alla generalità delle persone come incrementato con l'ammontare dell'aumento stesso istituito dalla legge finanziaria per il 1999. La prestazione è ottenibile a domanda. Le condizioni di accesso cambiano a seconda che il richiedente sia nato entro o successivamente al 1930. In questa scheda ci si sofferma sulle condizioni di accesso per chi è nato dopo il 1930.

Requisito reddituale e redditi influenti

Il limite di reddito personale coincide con l'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento. Se la persona è coniugata, si considera solo il limite di reddito coniugale pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento.

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura al netto dell'imposizione fiscale, compresi quelli esenti da IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal coniuge.

Non vanno, invece, considerati: il reddito catastale della casa di abitazione, l'importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata), il trattamento di fine rapporto, l'indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge.

Non concorre a formare il reddito la pensione liquidata con il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione ma non superiore ad 1/3 dell'ammontare dell'assegno sociale.

Limiti di reddito per il diritto all'aumento nel 2024

Persona sola	Persona coniugata
6.754,80 euro	13.702,13 euro

Importo

L'importo dell'aumento è adeguato annualmente e, per il 2024, è pari a 84,38 euro mensili e, comunque, fino a concorrenza dei limiti sopra considerati.

Incremento (solo dai 70 anni)

Cosa è

A tutti i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni) inferiori ad un certo importo o assistenziali (assegni e pensioni sociali) e privi di redditi ovvero titolari di redditi inferiori a determinati limiti fissati dalla legge spetta un incremento che consente di assicurare un reddito complessivo non



inferiore ad un certo importo (735,05 euro mensili nel 2024) adeguato annualmente. Questo beneficio, ottenibile a domanda, spetta anche ai titolari delle pensioni e degli assegni mensili di assistenza erogati ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili.

Condizioni, requisito reddituale e redditi influenti

Con riferimento ai ciechi civili parziali, compresi i cosiddetti decimisti titolari dell'assegno a vita, l'incremento spetta alle persone con almeno 70 anni di età ma se risulta accreditata contribuzione previdenziale, anche non utilizzata ai fini della pensione, il limite di età può scendere in ragione di un anno ogni 5 di contribuzione e fino a 65 anni.

L'incremento spetta se:

- a. non si possiedono redditi propri per un ammontare annuo pari o superiore ad un limite fissato annualmente, in caso di persona non coniugata;
- b. non si possiedono redditi propri non superiori al limite sopra indicato né redditi cumulati con quelli del coniuge per un ammontare pari o superiore alla somma dell'importo del limite, indicato nel punto superiore, e dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Sono influenti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili ad IRPEF vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale e degli oneri deducibili e devono essere considerati i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso organismi internazionali.

Non sono influenti:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo della pensione pari a 154,94 euro annui;
- sussidi economici che i comuni ed altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano le caratteristiche della continuità.

Limiti di reddito per il diritto all'incremento nel 2024

Persona sola

9.555,65 euro

Persona coniugata

16.502,98 euro



Importo

L'importo dell'incremento è determinato in ragione del reddito posseduto (personale o di coppia) e corrisponde nel 2024 al valore meno elevato tra 390,35 euro mensili e la differenza tra il limite reddituale (sopra indicato) ed il reddito personale, o cumulato con quello del coniuge, a cui vanno aggiunti l'importo dell'assegno sociale sostitutivo, l'aumento dell'assegno sociale sostitutivo e il reddito del coniuge in modo che il trattamento complessivo (assegno a vita + aumento + incremento) sia pari o inferiore all'importo mensile di 735,05 euro nel 2024